



Documento di regolamentazione della partecipazione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico



Aggiornato al 21 dicembre 2023



Previndai

Sommario

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – ADESIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO	3
ART. 3 – CONTRIBUZIONE.....	4
ART. 4 – MODALITÀ DI VERSAMENTO.....	5
ART. 5 – INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI.....	5
ART. 6 – PRESTAZIONI	5
ART. 7 – PERDITA E RIACQUISIZIONE DELLA CONDIZIONE DI FAMILIARE A CARICO	6
ART. 8 – SPESE GRAVANTI SUL FAMILIARE A CARICO	6
ART. 9 – COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL FONDO.....	6
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI	6
ART. 11 – DECORRENZA DEL DOCUMENTO	7

ART. 1 – OGGETTO

1. Con il presente Documento il Consiglio di Amministrazione di Previndai dà attuazione alla disposizione statutaria di cui all'art. 5, comma 8, al fine di disciplinare l'adesione, le prerogative e le facoltà dei soggetti fiscalmente a carico (di seguito FAMILIARE A CARICO o FAMILIARI A CARICO).
2. Sono considerati fiscalmente a carico i soggetti indicati all'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR) e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 – ADESIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

1. Possono esercitare la facoltà di adesione, previa richiesta degli iscritti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 dello Statuto (di seguito DIRIGENTE ISCRITTO o DIRIGENTI ISCRITTI), i FAMILIARI A CARICO – secondo la normativa tributaria vigente – dei DIRIGENTI ISCRITTI stessi.
2. La condizione di soggetto fiscalmente a carico deve sussistere all'atto dell'adesione.
3. La posizione individuale del FAMILIARE A CARICO, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia rispetto a quella del DIRIGENTE ISCRITTO.
4. L'adesione dei FAMILIARI A CARICO può avvenire solo in un momento successivo rispetto al perfezionamento dell'iscrizione del DIRIGENTE ISCRITTO.
5. IL DIRIGENTE ISCRITTO che intende iscrivere a Previndai un FAMILIARE A CARICO utilizza apposita funzione presente nella propria area riservata del sito. A seguito di ciò il Fondo trasmette al FAMILIARE A CARICO, via e-mail, le credenziali di accesso a specifica area del sito a lui dedicata.
6. Il FAMILIARE A CARICO, ricevute le credenziali, accede alla propria area riservata e procede all'adesione, previo consenso espresso all'utilizzo dello strumento web per la relativa formalizzazione, compilando l'apposito Modulo da trasmettere al Fondo secondo le modalità indicate nel Modulo stesso.
7. L'adesione si perfeziona con l'acquisizione, da parte del Fondo, del Modulo di adesione completo di tutte le sottoscrizioni e della documentazione richieste. Conseguentemente, il Fondo invia la "comunicazione di benvenuto" via e-mail.
8. In assenza di ricezione, da parte del Fondo, del Modulo di adesione entro quindici giorni dalla richiesta di iscrizione effettuata dal DIRIGENTE ISCRITTO (punto 5), il Fondo procede all'annullamento della richiesta stessa, che può essere reiterata successivamente, sussistendone le condizioni.
9. Il FAMILIARE A CARICO, la cui adesione risulti perfezionata, dispone di trenta giorni per recedere. L'esercizio di tale diritto non comporta costi né necessita di motivazione.

Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data in cui il Fondo ha inviato l'e-mail con la "comunicazione di benvenuto".

Per esercitare il diritto di recesso, il FAMILIARE A CARICO utilizza il Modulo disponibile nell'area riservata del sito e lo trasmette tramite raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via e-mail agli indirizzi specificati nel Modulo stesso. Il Modulo di recesso è inviato al Fondo, debitamente sottoscritto, entro il termine indicato.

10. Le somme eventualmente versate nel periodo in cui è possibile esercitare il diritto di recesso, saranno avviate alla gestione con la prima valorizzazione utile successiva al quarantesimo giorno dall'invio da parte del Fondo della "comunicazione di benvenuto".

11. Nell'ipotesi in cui l'aderente eserciti il diritto di recesso, il Fondo, ricevuta la comunicazione, chiude la posizione ed entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, procede a restituire tramite bonifico bancario le somme eventualmente pervenute. L'importo oggetto di restituzione sarà l'ammontare versato.
12. L'iscrizione del FAMILIARE A CARICO si intende annullata qualora entro sei mesi dalla data di invio della "comunicazione di benvenuto" non pervenga una somma almeno pari a quanto stabilito dal successivo art. 3, comma 7, lettera a). L'annullamento dell'iscrizione è preceduto da apposita comunicazione da parte di Previndai.
13. Nel caso in cui il FAMILIARE A CARICO sia minorenne o sottoposto a tutela, tutti gli adempimenti relativi all'adesione e alla successiva gestione della posizione sono posti in essere dal soggetto esercente la potestà genitoriale o dal tutore. I minori e i soggetti sottoposti a tutela non possono designare i destinatari della posizione in caso di premorienza; in tale evenienza la posizione sarà riscattata dagli aventi diritto.
14. Qualora la richiesta di iscrizione sia presentata per un FAMILIARE A CARICO minorenne, intervenuta la maggiore età, il Fondo invierà a costui delle nuove credenziali di accesso alla sua area riservata.

ART. 3 – CONTRIBUZIONE

1. La contribuzione a favore del **FAMILIARE A CARICO minorenne** può essere effettuata esclusivamente mediante versamento da parte del DIRIGENTE ISCRITTO.
In caso di decesso del DIRIGENTE ISCRITTO, sino a quando il FAMILIARE A CARICO è minorenne, i versamenti possono essere effettuati dal rappresentante legale del minore.
2. La posizione individuale del **FAMILIARE A CARICO maggiorenne** può essere alimentata da versamenti effettuati da:
 - DIRIGENTE ISCRITTO
 - FAMILIARE A CARICO maggiorenne.
3. La posizione individuale del **maggiorenne EX FAMILIARE A CARICO** può essere alimentata esclusivamente da propri versamenti tramite l'istituto della Prosecuzione Volontaria attivabile - nel caso in cui la posizione individuale stessa sia già stata destinataria di una somma almeno pari a quanto stabilito dal successivo art. 3, comma 7, lettera a) avviata alla gestione - come disciplinato dal "Documento per la regolamentazione della contribuzione volontaria e della prosecuzione volontaria della contribuzione".
4. La contribuzione per uno stesso FAMILIARE A CARICO è ammessa da parte di più DIRIGENTI ISCRITTI sussistendone le condizioni.
5. Le modalità di versamento sono specificate al successivo art. 4.
6. Il DIRIGENTE ISCRITTO che abbia perso il requisito di partecipazione a Previndai, anche nell'ipotesi in cui non conservi la posizione presso il Fondo, può alimentare la posizione del FAMILIARE A CARICO.
7. L'ammontare e la periodicità della contribuzione sono determinati liberamente dai soggetti legittimati, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'importo del primo versamento deve essere almeno pari a 300,00 euro;
 - b) l'importo dei successivi versamenti deve essere almeno pari a 100,00 euro.

Qualora l'importo versato sulla posizione del familiare sia inferiore rispetto a quanto precisato ai precedenti punti a) e b), tale importo rimarrà accantonato presso Previndai – in deposito infruttifero – e verrà avviato in gestione solo quando, a seguito di ulteriore

versamento, verranno raggiunte le somme minime indicate. Decorsi cinque anni, in assenza di versamento integrativo per il raggiungimento dei minimi stabiliti, il Fondo sarà legittimato a incamerare le somme depositate, imputandole ad oneri amministrativi maturati.

8. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (c.d. contribuzione da abbuoni).

ART. 4 – MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il versamento della contribuzione in favore del FAMILIARE A CARICO deve essere effettuato con bonifico bancario utilizzando le coordinate indicate sul Modulo di versamento disponibile nell'area riservata del sito.

Nella disposizione del bonifico a favore di Previndai, il soggetto legittimato deve riportare nella causale il "Riferimento" reperibile sul Modulo citato. Il "Riferimento" rappresenta l'unico fattore di collegamento, per il Fondo, tra il versamento, l'iscritto versante e il beneficiario. Pertanto, coloro che versino per diversi FAMILIARI A CARICO debbono utilizzare un distinto "Riferimento" per ciascun beneficiario. Il mancato o l'utilizzo non corretto del "Riferimento" può comportare l'impossibilità o l'errata imputazione: le relative conseguenze (come, ad esempio, la mancata attribuzione al soggetto destinatario o il ritardato investimento del contributo) non possono essere in alcun modo imputabili a Previndai.

ART. 5 – INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI

1. I contributi versati vengono investiti nel/i comparto/i scelto/i all'atto dell'adesione. La scelta effettuata può essere modificata con le modalità e condizioni previste nello Statuto del Fondo.

ART. 6 – PRESTAZIONI

1. I FAMILIARI A CARICO iscritti al Fondo con le modalità che precedono, godono delle prerogative individuali e possono chiedere le prestazioni previste dalla normativa di riferimento e dallo Statuto, in quanto compatibili con la peculiarità della loro iscrizione.
2. Il FAMILIARE A CARICO può chiedere il trasferimento della posizione costituita presso altra forma pensionistica complementare solo a seguito dell'adesione a Previndai e dell'acquisizione da parte del Fondo del primo versamento di contributi sulla sua posizione.
3. Ai fini dell'esercizio delle facoltà riconosciute, il FAMILIARE A CARICO dovrà produrre la documentazione ordinariamente prevista da Previndai per tutti gli iscritti.
4. Con riferimento al FAMILIARE A CARICO minorenne, le richieste di liquidazione che comportino lo smobilizzo di parte o dell'intera posizione, devono essere accompagnate dall'autorizzazione del Giudice tutelare, non richiesta invece in caso di trasferimento della posizione.
5. La perdita della condizione di fiscalmente a carico così come l'uscita dal Fondo del DIRIGENTE ISCRITTO non comportano per il FAMILIARE A CARICO la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. Il riscatto previsto dall'Art.12, comma 2, lett. d) dello Statuto del Fondo non è quindi esercitabile.

ART. 7 – PERDITA E RIACQUISIZIONE DELLA CONDIZIONE DI FAMILIARE A CARICO

1. Nel caso in cui il FAMILIARE A CARICO perda la condizione di familiare fiscalmente a carico, il DIRIGENTE ISCRITTO – appena avuta conoscenza della circostanza – dovrà tempestivamente darne comunicazione a Previndai tramite specifico Modulo disponibile nell'area riservata del sito. Il DIRIGENTE ISCRITTO non potrà più alimentare la posizione dell'interessato; i versamenti eventualmente effettuati tra la perdita della condizione di FAMILIARE A CARICO e la comunicazione al Fondo non saranno oggetto di rimborso.
2. Il FAMILIARE A CARICO che ha perso la condizione di fiscalmente a carico (EX FAMILIARE A CARICO) mantiene la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione, salvo quanto disposto dall'Art.8 punto 2.
3. Nel caso in cui l'iscritto EX FAMILIARE A CARICO riacquisisca la condizione di fiscalmente a carico del DIRIGENTE ISCRITTO e questi intenda riattivare la contribuzione in suo favore, il DIRIGENTE ISCRITTO dovrà darne comunicazione a Previndai tramite specifico Modulo disponibile nella propria area riservata del sito.
4. Il FAMILIARE A CARICO che instaura un rapporto di lavoro dirigenziale che dà diritto a iscrizione a Previndai, qualora intenda conferire al Fondo il Tfr, deve esprimere la sua volontà di adesione per il tramite del datore di lavoro.

ART. 8 – SPESE GRAVANTI SUL FAMILIARE A CARICO

1. Le spese gravanti sul FAMILIARE A CARICO sono le medesime previste per il DIRIGENTE ISCRITTO e stabilite all'Art.7 dello Statuto del Fondo.
2. Qualora il valore della posizione individuale non alimentata diventi nulla per effetto del prelievo delle spese di gestione, il Fondo invia al familiare iscritto un invito alla ripresa dei versamenti. Nel caso in cui, trascorsi 6 mesi dalla comunicazione, la posizione di previdenza complementare resti nulla, il Fondo procede automaticamente alla sua chiusura.

ART. 9 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL FONDO

1. Il FAMILIARE A CARICO, anche dopo aver perso tale condizione, non ha diritto di voto e non partecipa alla procedura di formazione, sottoscrizione e presentazione delle liste elettorali.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le comunicazioni con i FAMILIARI A CARICO verranno gestite in via telematica salvo ove diversamente previsto.
2. Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente Documento sono valide le previsioni dello Statuto e dei Documenti di Regolamentazione del Fondo, in quanto applicabili. Per gli aspetti di natura fiscale, si rimanda al Documento sul regime fiscale del Fondo.

ART. 11 – DECORRENZA DEL DOCUMENTO

1. Il presente Documento di regolamentazione trova applicazione dal 1° gennaio 2024.